

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

482^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 1975

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente VENANZI,
indi del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	Pag. 22751
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	22751
Deferimento a Commissione permanente in sede referente	22751
Deferimento a Commissioni permanenti riunite in sede referente di disegno di legge già deferito ad altra Commissione permanente	22751
Presentazione di relazione	22751

Seguito della discussione:

« Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e misure di prevenzione e cura »
(4), d'iniziativa del senatore Torelli;

« Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza » (849);

* FERRALASCO	Pag. 22752
* MARIANI, <i>relatore di minoranza</i>	22767
NENCIONI	22755
PERRINO	22762

INTERROGAZIONI

Annunzio	22772
--------------------	-------

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

B A L B O , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

CIPELLINI, CORRETTO, PITTELLA, CATELLANI, FERRALASCO, BUCCINI, SIGNORI e LEPRE. — « Modifica dei regimi agevolativi e semplificativi concernenti l'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni » (2256);

PREMOLI. — « Rimozione del blocco alle convenzioni e relative tariffe — di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 1974, numero 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 — stipulate dagli Enti mutualistici » (2257).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

ASSIRELLI ed altri. — « Disciplina e tutela della ceramica artistica » (2198), previ

pareri della 1ª, della 2ª e della 7ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti riunite in sede referente di disegno di legge già deferito ad altra Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Su richiesta dei componenti la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), udito il Presidente della 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, il disegno di legge: Russo Luigi ed altri. — « Disciplina del mercato dell'arte moderna » (2114), già assegnato in sede referente alla 10ª Commissione permanente, previ pareri della 2ª e della 7ª Commissione, è stato deferito nella stessa sede alle Commissioni permanenti riunite 7ª e 10ª, previo parere della 2ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . A nome della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), il senatore Murmura ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Proroga del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1974, n. 355, in materia di benefici in favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati » (2072).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Credito agevolato al commercio » (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Boffardi Ines ed altri; Milani ed altri; Erminero ed altri; nonché dei disegni di legge di iniziativa dei seguenti Consigli regionali: Veneto; Lombardia; Emilia - Romagna; Basilicata; Marche; Toscana; Umbria; Campania; Lazio; Abruzzo; Piemonte; Puglia; Molise*) (2134-B) (*Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per la costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato di Firenze » (2227) (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e misure di prevenzione e cura** » (4), d'iniziativa del senatore Torelli;

« **Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza** » (849)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e misure di prevenzione e cura », di iniziativa del senatore Torelli; « Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza ».

È iscritto a parlare il senatore Ferralasco. Ne ha facoltà.

* F E R R A L A S C O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di entrare nel merito del provvedimento al nostro esame, mi pare doveroso — e lo posso fare perchè, facendo parte di altra Commissione, non ho partecipato ai lavori delle Commissioni riunite — rivolgere una manifestazione di stima ai componenti le Commissioni sanità e giustizia, ai loro presidenti e ai relatori per l'egregio lavoro svolto. Un elogio particolare deve indubbiamente andare al senatore Torelli che in apertura di legislatura, il 25 maggio 1972, ha presentato il suo pregevole disegno di legge dimostrando grande sensibilità per un problema che all'epoca non si era manifestato agli occhi dell'opinione pubblica con la stessa evidenza e drammaticità con le quali si presenta oggi, il che ha dimostrato e dimostra la sensibilità del Parlamento per i problemi del paese e deve richiamare il senso di responsabilità di tutti i cittadini, dentro e fuori di quest'Aula, perchè l'azione di stimolo sull'opinione pubblica e sulle forze politiche, utilissima ed anzi necessaria, non avvenga mai nella confusione, nell'equivoco, in un clima di approssimazione se non di deterioro qualunquismo, che non giova certamente al paese e alle sue istituzioni democratiche. Intendo riferirmi, signor Presidente, ad alcuni spiacevoli malintesi suscitati dalla stampa, che hanno ingenerato in larghi strati dell'opinione pubblica, peraltro più superficiali e meno preparati, giudizi e commenti sull'attività del Parlamento non rispondenti alla realtà dei fatti.

Al di là di ogni malinteso spirito di corpo che non può certo riguardare noi modesti rappresentanti solo *pro tempore* della volontà popolare, è auspicabile una migliore collaborazione tra Parlamento e organi di informazione, in modo che la funzione critica di questi possa svolgersi in senso costruttivo, in aderenza sempre alla realtà dei fatti, nella convinzione che gli uomini passano, ma le istituzioni restano a salvaguardia del libero regime democratico.

Le numerose riunioni delle Commissioni, l'appassionato dibattito che ha visto la partecipazione di tutte le diverse componenti politiche e l'apprezzabile risultato finale dimostrano l'impegno con il quale si è affron-

tato un argomento per molti versi difficile e complicato che ha richiesto, nell'elaborazione del progetto di legge, grande senso di responsabilità e di equilibrio.

Si pensi, ad esempio, signor Presidente, alla delicatezza del problema della depenalizzazione per i consumatori, per i tossicomani. Da una parte c'è la convinzione di trovarsi di fronte ad individui vittime non solo degli interessi speculativi di cinici delinquenti, ma anche delle carenze di una società in profonda trasformazione, investita da un tumultuoso progresso tecnico che rischia di sfuggire al controllo dell'uomo e va travolgendo valori ed istituzioni secolari; d'altra parte v'è il rischio di favorire l'estendersi del male rinunciando a colpire il consumatore che non sempre rappresenta l'ultimo anello della catena, ma spesso diventa esso stesso veicolo di contagio. Argomenti militano a favore dell'una e dell'altra tesi; ma la scelta operata e sottoposta alla nostra attenzione, che privilegia l'aspetto sanitario su quello penale ed offre al tempo stesso le opportune garanzie perchè l'individuo non venga lasciato a se stesso, appare indubbiamente la migliore.

Questo non tanto e non solo per il fatto che in questo modo si può sperare di rompere la catena di omertà che finora legava il consumatore al trafficante quanto per il concetto fondamentale di base che ha presieduto alla scelta stessa, che è quello di non isolare dalla società il tossicomane, ma al contrario di renderlo compartecipe della società stessa, in uno sforzo di solidarietà. Sta alla base di questo concetto, che si manifesta anche nei comportamenti verso altre categorie di devianti — quali gli ammalati di mente, gli alcoolizzati, i giovani delinquenti — la differenza fra la società libera, aperta, compartecipe e la società fideistica, fanatica ed egoista che riconosce nei più fortunati e nei più forti gli unici depositari della verità.

A fronte di questo comportamento comprensivo e solidale con il tossicomane sta l'inasprimento delle pene per il trafficante, sordido individuo che non merita da parte della società alcuna attenuante.

Molto si discute sulla depenalizzazione o meno del previsto reato di detenzione di sostanze stupefacenti quando queste siano in

modica quantità e per uso personale. Appare giusta la decisione adottata con il secondo comma dell'articolo 79, cioè con la depenalizzazione.

Ho avuto modo personalmente di assistere alla tragedia della famiglia di un modesto operaio sardo, rientrato dalla Germania per le ferie natalizie e condannato ad oltre due anni di carcere perchè trovato in possesso di due sigarette alla marijuana che aveva portato dall'estero solo per malinteso senso di spavalderia verso i suoi coetanei. D'altronde abbiamo avuto tutti notizia dalla stampa di alcuni avvenimenti dolorosi ed in parte non del tutto chiari ancora oggi legati all'eccessiva, indiscriminata repressione dovuta alle leggi vigenti. Del resto in determinati ambienti e specie tra i giovani la repressione, stimolando lo spirito di ribellione proprio dell'età giovanile, rischia più spesso di peggiorare le cose anzichè di migliorarle. Molto più utili si possono dimostrare, se diligentemente attuate, le iniziative di informazione, educazione ed assistenza previste nei titoli IX e X.

Altro difficile campo di applicazione della legge è quello che concerne le competenze da attribuire allo Stato centrale e alle regioni nelle rispettive sfere di competenza. I commissari hanno dovuto decidere su questo terreno muovendosi all'interno di due necessità ugualmente importanti: quella di ottenere una normativa fondamentalmente omogenea ed una possibilità di controlli ed interventi, in campo nazionale ed anche nei rapporti con l'estero, rapidi ed efficienti e quella di rispettare le autonome competenze degli organismi regionali nel campo della sanità. Questo non per formalistica e burocratica delimitazione di competenza, ma nello spirito stesso della riforma sanitaria che vede nella partecipazione attiva della popolazione, che non può che avvenire naturalmente a livello locale, il metodo migliore per arrivare alla soluzione della grave crisi di trasformazione che investe questo come altri campi d'attività. Bene si è fatto a lasciare, quindi, allo Stato piena competenza per ciò che concerne il controllo della coltivazione, fabbricazione e commercio delle sostanze stupefacenti e psicotrope, nonchè naturalmente i rapporti

in materia con le altre nazioni e alle regioni invece l'opera di prevenzione, assistenza e recupero. Le regioni potranno infatti intervenire con maggiore elasticità e flessibilità a seconda delle esigenze varie che si presentano nel territorio nazionale, agendo però sulla base dei presidi omogenei dettati dal titolo X del presente provvedimento di legge.

Utile appare anche, a questo fine, la costituzione del consiglio dei rappresentanti degli organi regionali previsto all'articolo 10 in una visione dinamica dei rapporti tra le diverse regioni per ciò che riguarda iniziative, scambio di esperienze e adattamento continuo alle nuove esigenze. Così pure possono rappresentare validi strumenti per ciò che attiene all'azione del governo centrale, il comitato tecnico interministeriale proposto all'articolo 8 e, per quanto attiene all'opera di prevenzione e repressione, l'ufficio di direzione e coordinamento previsto presso il Ministero dell'interno dall'articolo 7.

Per quanto riguarda la prevenzione e la repressione resta naturalmente una remora nella suddivisione ancora in atto fra i diversi organismi che si occupano di azione di polizia, ma questo è un argomento che esula dal provvedimento in questo momento al nostro esame. È stato bene peraltro affidare anche alla competenza del Ministero della sanità la possibilità di controllo attraverso la guardia di finanza.

Pure adeguato appare il criterio di formulazione delle tabelle, su cui molto si è discusso in Commissione. Dovendo dare la possibilità di continui adeguamenti delle stesse alle nuove scoperte in campo terapeutico e in campo chimico generale, nonché ai nuovi rapporti o ai rapporti intercorrenti in continuo cambiamento, tra le diverse nazioni, si è trovato più conveniente affidare le stesse ad atti amministrativi piuttosto che legislativi, nello stesso tempo definendo criteri che offrono assoluta garanzia; oltre naturalmente alla garanzia offerta dagli organi preposti all'emanazione degli atti amministrativi in materia.

Qualche perplessità suscita la possibilità di eccesso di controllo sugli psicofarmaci a livello di studio e di sperimentazione clinica, come è stato fatto notare del resto an-

che ieri in quest'Aula dal senatore Torelli. Sarà forse opportuno vedere se sia possibile ottenere nello stesso tempo un valido controllo senza frapponere eccessivi ostacoli su quella che è oggi una delle vie più battute dalla moderna medicina ed anche una di quelle che ha dato migliori risultati. Occorrerà forse trovare una forma, o oggi con qualche revisione a questo provvedimento o domani in seguito allo stimolo di un ordine del giorno presentato in questa sede, affinché ciò che può diventare repressione, ma che deve diventare soprattutto prevenzione, non intralci la ricerca scientifica e la sua sperimentazione clinica. Credo che sia un punto importante sul quale dovremmo soffermarci nell'ulteriore esame del disegno di legge.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, se si dovesse esaminare il disegno di legge in tutti i suoi aspetti, se si dovesse semplicemente parlare delle aspettative che dall'esterno giungono a quest'Aula in questo campo, — oggi fra i più dibattuti e sul quale maggiormente si concentra l'attenzione del paese — non basterebbe certo un breve intervento in quest'Aula. D'altra parte si rischia di diventare noiosi quando si ripetono delle cose già dette o quando si vogliono anticipare delle cose che si sa già che altri diranno con maggiore competenza e conoscenza della materia.

Ritengo pertanto di poter chiudere questo intervento, ma vorrei aggiungere soltanto una cosa: il provvedimento di legge che la settimana ventura licenzieremo da quest'Aula è atteso all'esterno; è un provvedimento che indubbiamente otterrà, se ben conosciuto, l'approvazione delle forze più vive della nazione per i concetti innovatori che esso comporta. Sono però fermamente convinto che, se il provvedimento verrà conosciuto esattamente nei suoi termini all'esterno di quest'Aula, anche quella parte della popolazione che per sua conformazione mentale, per sua posizione sociale o per le mille ragioni che possono contribuire a formare le caratteristiche di un individuo è portata piuttosto verso la repressione che verso la comprensione non potrà non plaudire all'opera che Parlamento e Governo vanno compiendo in questo campo.

Resta da dire che non basterà una legge per porre fine a questa che è una delle piaghe peggiori che oggi infestano l'umanità e soprattutto i paesi cosiddetti civili o per lo meno a tecnologia avanzata. La legge è buona, prevede degli strumenti che devono essere attuati, prevede un impegno da parte del Governo centrale, delle autorità locali e delle regioni, ma prevede soprattutto da parte delle forze politiche e sociali un impegno costante. Lasciare solo ad una legge la possibilità di combattere un flagello come quello di cui si parla rischierebbe di creare un danno che domani tutta la società potrebbe pagare. Pertanto sarà bene che insieme al licenziamento di questa legge parta da quest'Aula un appello a tutta la popolazione, tanto più serio per il fatto stesso che parte dal Parlamento, affinché tutti concordemente contribuiscano ad alleviare le sofferenze dei poveri individui vittime della droga ed a stroncare senza pietà l'azione dei delinquenti che trafficano per ottenere illeciti guadagni da questo turpe mercato. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, vorrei prima di tutto, dal punto di vista meramente politico, dar conto della nostra azione diretta a far passare attraverso l'esame dell'Aula quest'importante disegno di legge, che per alcuni, per i quali non valeva la pena neanche di rievocarlo nella serietà di quest'Aula, avrebbe dovuto passare quasi di nascosto, prima delle ferie estive, nell'ambito sia pure delle Commissioni riunite sanità e giustizia, cioè di due delle più importanti Commissioni del Senato, in seguito a spinte esogene che provenivano non già da ambienti competenti e seri, ma da alcune macchiette che, a nostro disdoro, di fronte al mondo politico si agitano in modo tanto plateale quanto meschino e che, però, vengono prese in considerazione anche talvolta dai Presidenti delle Assemblies.

Vorrei far presente agli autori di questa breve, succinta e compendiosa relazione, che si sono amaramente stupiti della richiesta

che abbiamo fatto dell'esame in Aula di questo provvedimento, adoperando l'espressione « inopinata ed improvvisa iniziativa di alcuni Gruppi politici », che, innanzitutto, non è compito dei relatori stessi criticare « aspramente » il Regolamento dell'Assemblea specialmente nelle norme che permettono, come in questa circostanza, di chiedere con il *quorum* previsto ed automaticamente ottenere che sia l'Aula, nella sua alta competenza e vorrei dire maestà, ad esaminare provvedimenti legislativi e non la sola Commissione. La Commissione scompare di fronte all'Aula. Ripeto una vecchia e storica frase, onorevoli relatori: « Di fronte al pontefice con voce dimessa ».

Ho ricordato questo fatto anche perchè la critica dei relatori contiene un errore sostanziale obiettivo. Non è affatto vero, signori relatori, che l'azione è stata « inopinata e improvvisa ». Chi vi parla, nella conferenza dei presidenti di Gruppo, in cui il Presidente del Senato comunicò l'azione svolta da un certo non meglio identificato Pannella, alla presenza anche del nostro vivace ed esimio Presidente della Commissione giustizia, di fronte ad alcune proposte fece apertamente presente a nome del suo Gruppo — e risulta dai verbali — che non avrebbe mai consentito a discutere questo provvedimento in sede redigente o deliberante e non per ragioni contingenti, cioè attinenti a quei casi che ho prima ricordato, ma per ragioni ben più profonde. Infatti il Senato della Repubblica, nella sua prudenza e serietà, non ha mai ritenuto opportuno esaminare in sede deliberante determinati provvedimenti legislativi come ad esempio quelli riguardanti la modifica dei codici. Provvedimenti di questo genere sono sempre stati discussi in Aula poichè giustamente i presidenti, in ossequio ad una prassi instaurata ormai da decenni, hanno sempre ritenuto che la modifica dei codici, pur non essendo riservata dalla Costituzione esclusivamente alla discussione delle Aule parlamentari, fosse di importanza tale da venire attribuita all'esame dell'Assemblea e non delle Commissioni.

D'altra parte avevo fatto presente in quella sede, e lo ripeto in questa, che un disegno di legge di quest'importanza e di questa vastità

non poteva sfuggire all'esame dell'Aula anche perchè è opportuna la presenza corale di tutti i componenti l'Assemblea in modo che ciascuno possa portare nella discussione il peso della propria competenza tecnica e della propria esperienza politica.

Queste, onorevoli relatori, le ragioni per le quali ho voluto puntualizzare la situazione. Taccio poi le altre circostanze per le quali, malgrado fosse stato apertamente espresso, in sede autorevole, un parere di dissenso, si è ritenuto, in ore notturne, di addivenire da parte della Commissione ad una decisione in questo senso.

Nel merito, onorevoli colleghi, lungi da noi il proposito di non penetrare nel problema grave della droga, dei guasti nella società, certo non solo italiana ma di tutti i paesi, del mondo giovanile, delle conseguenze lesive della vita di relazione, delle conseguenze lesive di quel minimo etico che è alla base, e deve esserlo, di ogni società, per la tutela della salute pubblica e soprattutto della salute spirituale che forse è quella più devastata dall'uso della droga.

I relatori hanno fatto varie ipotesi: i giovani che non hanno di che nutrirsi, la vita in speciali condizioni, i rapporti di famiglia, la vita di relazione disordinata, lo sviluppo della società anch'esso disordinato.

Sono tutte ragioni che probabilmente hanno concorso, ma non sono le ragioni determinanti data l'imponenza del fenomeno che i relatori sembrano ignorare, quando all'inizio della relazione affermano che « è opinione generale che l'uso della droga abbia avuto, in questi ultimi anni, una notevole diffusione, anche se non esistono dati certi che questo provano ». Tale impegnativa affermazione in un documento autorevole è al di fuori della realtà. Infatti in sede politica, in sede giornalistica, in sede scientifica, in sede internazionale come all'ONU, ed in altre qualificate sedi (dalla Convenzione di New York fino ai giorni nostri), in sede comunitaria, in sede FAO, il problema della droga è stato approfondito in tutti i suoi aspetti. Si sono ricercate le ragioni di questo fenomeno umano che può avere origini dalla frattura morale a cui hanno portato i vari conflitti in tutto il mondo, causa delle difficoltà in cui si trova

oggi il mondo giovanile, dedito alla contestazione giusta o non giusta, a trovare un valido nutrimento ideale che possa far credere ancora nella vita.

Siamo in un momento di demitizzazione, di dissacrazione di tutti i baluardi, da quelli politici a quelli umani e familiari e persino anche per quanto concerne i nostri confini. Siamo in un momento veramente abnorme nella dinamica della vita. E in questo momento abnorme può darsi anche adito a delle alienazioni che non siano quelle normali, tradizionali, portateci da lungo tempo, ma ad alienazioni immediate, violente, a tinte forti proprie della droga, la cui diffusione è stata favorita anche da un fiorente, vasto, immenso commercio speculativo, forse anche attraverso manovre politiche che scaturiscono dall'Oriente. Quell'invasione dell'Oriente che era stata prevista nelle storiografie più accreditate anche se non è avvenuta attraverso la presenza fisica di alcuni popoli molto prolifici e aggressivi è avvenuta attraverso l'esportazione dei mali endemici di quelle popolazioni, attraverso l'esportazione della droga, cioè del veleno politico e del veleno fisico che afferra le anime e gli spiriti e atterra gli individui distruggendone gli organismi.

Questa è la ragione principale di tale fenomeno che non si può negare, anche se si parla di mancanza di statistiche che invece esistono in sede internazionale e sono molto eloquenti. Anche se non è possibile talvolta per le legislazioni che si sono susseguite una precisa statistica dimostrativa del fenomeno, il fenomeno è immenso; non vi è nessuna muraglia che possa impedire la osmosi di questi prodotti. Perfino a Roma a Rebibbia, a Milano al carcere di San Vittore, a Roma ancora a Regina Coeli, all'Ucciardone di Palermo la droga entra ed esce come l'aria senza che mai si siano presi dei provvedimenti. Chi ha avuto la ventura, per la professione, di vestire la toga, in difesa di giovani e non giovani che sono stati racchiusi nelle prigioni di Stato, ha avuto diretta notizia e testimonianza del florido commercio della droga che vi è negli stabilimenti carcerari.

E questo, naturalmente, è un elemento che indica la diffusione del fenomeno; non c'è più nulla che possa impedirlo.

Noi siamo contrari al disegno di legge, onorevoli colleghi, per varie ragioni: ha il difetto di essere vasto, di prevedere numerosi comitati, numerosi centri, numerosi uffici. Si comincia con i compiti stabiliti e attribuiti al Ministero della sanità per il controllo e la vigilanza sulla coltivazione, la produzione, la fabbricazione e l'impiego della droga; si passa poi al controllo delle regioni, delle loro funzioni amministrative di prevenzione ed intervento contro l'uso non terapeutico della droga; si arriva poi alla consulenza di un comitato tecnico interministeriale non meglio definito, comitato che si potrà servire dell'ufficio centrale per gli stupefacenti e dell'Istituto superiore di sanità. Si prevede poi un comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze; in ogni regione un centro medico di assistenza sociale avente come fine la prestazione dell'ausilio specialistico, occorrente ai luoghi di cura e ai centri ospedalieri; poi un ufficio di direzione e coordinamento dell'attività di polizia per la repressione — strano che si adoperi questo termine messo all'indice — del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope. Ebbene questa cattedrale di comitati (comitati regionali, comitati interministeriali, comitati interregionali), questo ufficio di direzione e di coordinamento presso il Ministero dell'interno, questa cattedrale di uffici ci auguriamo che diano dei risultati, ci auguriamo che possano impedire in questa nostra contrada, indicata come il centro di smistamento dei traffici mondiali della droga dagli stessi relatori, l'ulteriore diffondersi del male; ma abbiamo i nostri dubbi. Ed abbiamo i nostri dubbi perchè questa mania di legiferare in modo corpuscolare, questa mania di creare sempre nuovi istituti, attribuendo specifiche competenze, mi ricorda altri casi, quando si sono attuate delle riforme che noi abbiamo previsto che non sarebbero mai state compiute, come la riforma della casa che presenta una analogia quasi architettonica con questo provvedimento poichè anche in quel caso ci sono gli stessi centri regionali, gli stessi centri ministeriali e interministeriali, gli stessi uffici che si debbono dividere le stesse responsabilità, e tutto a scapito dell'agire.

Diceva certamente una eresia Benedetto Croce sostenendo che la particolare programmazione è la premessa dell'azione perchè occorre l'azione, non la programmazione dell'azione che non verrà. Può darsi che avesse torto, ma don Benedetto vedeva chiaro applicando questa considerazione alla nostra burocrazia, ma soprattutto al nostro spirito.

Perchè sosteniamo che non è possibile che questo meccanismo dia frutti, pur augurandocelo? Perchè si è detto in Commissione e forse si è ripetuto in Aula che combattiamo battaglie di retroguardia, che non abbiamo sentito l'afflato della nuova civiltà che deve spaziare in altri campi? Ebbene, onorevoli colleghi, ricordo di aver trattato il problema della droga nella sua legislazione in un articolo ormai ingiallito dal tempo e dalla polvere, contenuto nell'autorevole « Rivista penale », nel 1958. Ricordo che, allora, espressi concetti che sono probabilmente molto più moderni, come afflato sociale, di quelli espressi dalla legislazione attuale. E non ho nulla da rinnegare di quanto scrissi allora. Criticai aspramente quell'istituto che la Corte costituzionale ha ritenuto poi legittimo, cioè la burocratizzazione che viola la riserva di legge, chiaramente e distintamente, voluta dalla Costituzione, per la repressione del crimine.

Criticai l'intervento della pubblica amministrazione, che ritenni non all'altezza della situazione, tanto che, come esempio, citai l'elenco famoso, in relazione all'articolo 3 della precedente legge, che aveva indicato tra gli stupefacenti la codeina, mentre sostanzialmente si tratta di un sedativo, non includendovi l'etere. Erano stati commessi degli errori, tanto che si è rischiato di vedere in quell'elenco il bicarbonato di sodio e non alcuni stupefacenti che erano nuovi per l'epoca e che oggi sono molto diffusi.

La ragione è una: la burocratizzazione è sempre segno di una dispersione dell'azione. Diceva in quest'Aula — scusate se ricordo due figure napoletane presenti al nostro spirito — De Nicola: « Quando non volete risolvere un problema, formate un comitato, poi un altro comitato, poi una commissione di esame, un organo, poi un altro organo. Se per caso tutti questi organi rischiano, attra-

verso l'esercizio delle loro funzioni, di raggiungere l'obiettivo e voi non volete, allargatene la competenza e tutto si allontana nel tempo». Gli atti parlamentari riportano questo pensiero di De Nicola, ed aveva ragione.

Ma il problema in tutto questo ammasso ordinato di articoli, il problema su cui si sono battuti dialetticamente in Commissione a partire dalle discussioni che il disegno di legge Torelli fece scaturire — il centro di tutti i problemi — è quello cosiddetto della depenalizzazione, che è poi un problema che interessava moltissimo prima di tutto coloro che tuttora sono detenuti nelle carceri in attesa di giudizio o in espiazione di pena e interessava moltissimo coloro che si sono fatti alfieri di questa cosiddetta nuova civiltà della depenalizzazione, espressa nell'articolo 79, che con un colpo di penna abile liberalizza la droga senza far distinzione tra droga pesante e droga leggera. Vi ripeto che noi, in linea di principio, siamo nettamente contrari anche perchè (la presenza del professor Dell'Andro in quest'Aula mi garantisce la comprensione oltre le parole) si è parlato tanto di depenalizzazione, ma non abbiamo depenalizzato proprio niente. Noi siamo sempre quelli della linea mediana, non siamo stati mai capaci, specialmente nel codice di procedura penale (non parliamo in economia) di seguire una linea retta con scelte decisionali precise. Si parla di processo accusatorio che deve sostituire il vieto processo inquisitorio e si trova una via di mezzo che ha tutti i difetti dell'accusatorio e tutti i difetti dell'inquisitorio. Si tratta di depenalizzare chi detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in minime quantità per uso terapeutico o per uso non terapeutico — comunque per uso personale — e si arriva alla finezza di ritenere il fatto reato perseguibile (pertanto di non depenalizzarlo) dichiarandolo però non punibile. Io mi rivolgo, onorevole Dell'Andro, alla sua conoscenza di questi problemi; dice che non è colpa sua, va bene.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io mi assumo tutta la responsabilità.

N E N C I O N I. Siamo di fronte ad un errore di carattere tecnico di grosse proporzioni perchè quando si parla di depenalizzazioni — e lo dico anche ai signori relatori autori di questa relazione che ripeto è breve, ma compendiosa ed eloquente — abbiamo avuto esempi anche recenti che ciò sta a significare che l'ipotesi criminosa non esiste più, cioè che il fatto non è più previsto come reato; potrà essere un illecito amministrativo, potrà essere un illecito sociale, ma non è un illecito giuridico-penale. L'articolo 79 invece prevede il fatto della detenzione come un illecito penale e pertanto perseguibile attraverso l'apertura di procedimento penale. Soltanto lo dichiara non punibile quando vi siano determinate condizioni. Potrebbero dire alcuni giuristi: saranno previste delle cause di giustificazione dell'azione. Essendo previste delle cause di giustificazione, mentre il fatto rimane obiettivamente illecito, l'agente non è soggetto alla giustizia punitiva dello Stato; ma ciò non è depenalizzazione, siamo ben lungi dalla depenalizzazione.

Si creano delle cause di giustificazione che allontanano l'applicazione della pena per una azione ritenuta antiggiuridica e colpevole. Pertanto non si raggiunge quell'afflato di civiltà, di cui tanto si è parlato, che si è tanto sbandierato, per arrivare a ritenere non colpevole il cittadino che per caso, attraverso la richiesta del suo organismo imperiosa, cocente, bruciante, anela ad un pizzico di droga leggera o non leggera.

Ecco tutta la retorica che abbiamo sentito in quest'Aula e in Commissione, cioè che questo cittadino sia da considerarsi — si diceva nelle relazioni all'ONU, si diceva nella convenzione di New York — un ammalato. Qui non lo si ritiene un ammalato, perchè una persona che è colpita da salmonellosi o comunque da tifo non è ritenuta non punibile perchè portatrice malata di germi, ma la ritenete un ammalato. Pertanto è lontana dagli strali della giustizia punitiva, mentre il portatore di una piccola quantità di droga, che voi volete salvare perchè ammalato e perchè è stato oggetto di cupidigia o plagiato da parte di coloro che hanno speculato su una malattia vera e propria, è da voi ritenuto sog-

getto da sottoporre a procedimento penale, forse con le cause di giustificazione che portano alla non punibilità.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non si tratta di cause di giustificazione perchè in tal caso sarebbe esclusa l'antigiuridicità, per cui il fatto sarebbe lecito allo stesso modo dell'irrelevante. Non so se è chiaro.

N E N C I O N I . È chiarissimo. Pertanto, parlando di cause di giustificazione, sono venuto incontro a tutta la polemica che vi è stata e agli obiettivi che si volevano raggiungere. Ma ho premesso a questo che qui non siamo neanche in questo caso: qui siamo in una situazione in cui, a determinate condizioni, non è prevista la punibilità. Qui siamo di fronte ad una causa di esclusione della punibilità.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Allora, se è una esclusione dell'antigiuridicità, in questo caso vi sarebbe davvero una depenalizzazione.

N E N C I O N I . La mia tesi è questa. Siccome questo è frutto — me lo perdonino i colleghi — anche di una demagogia piuttosto clamorosa, che è esplosa anche in riunioni, sotto il fascino della piazza, sotto il fascino del tumulto, faccio presente che il Senato della Repubblica, il Governo e i proponenti di questo disegno di legge non hanno minimamente accolto quello che era un afflato di civiltà, cioè di ritenere ammalato un ammalato e pertanto di ritenere che come tale non dovesse essere sottoposto a procedimento penale, nè dovesse essere ritenuto autore di un'azione antigiuridica e colpevole, sia pure con il premio della non punibilità a determinate condizioni. Questo è il primo concetto.

Secondo concetto. Le norme di legge, e in special modo le norme penali, debbono avere il pregio, diciamo così, io direi debbono avere la caratteristica della chiarezza, della generalità e soprattutto non debbono prestarsi a delle interpretazioni abnormi

che possono trasformare il giudice in legislatore, attraverso le interpretazioni vaghe, peregrine o evolutive secondo determinate teorie...

V I V I A N I . O involutive.

N E N C I O N I . Come concetto logico è la stessa cosa. Ora, all'articolo 79 leggiamo: « Del pari » — bello quel del pari — « non è punibile chi illecitamente... ». Ecco, io domanderei all'onorevole e professor Dell'Andro...

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Una persona può detenere le sostanze per uso terapeutico...

N E N C I O N I . Sì, ma si dice che « non è punibile chi illecitamente... ». Se quell'« illecitamente » cadesse...

P E T R E L L A . È un illecito amministrativo; è sempre prevista infatti la confisca.

N E N C I O N I . Ci arriveremo alla confisca. Io vorrei dire che se quell'illecitamente non ci fosse (non ho presentato un emendamento per cancellare questa parola), la norma non cambierebbe minimamente e sarebbe probabilmente più chiara: non è punibile chi detiene sostanze stupefacenti. Prendete il codice penale e trovate una norma che dica « chi illecitamente ». È la norma che indica il fatto illecito, è inutile mettere la qualificazione.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È l'antigiuridicità speciale...

N E N C I O N I . Ma non è questo il problema; questa è una questione, diciamo, di semantica giuridica che dovrebbe essere rispettata specialmente dal Senato della Repubblica. Il disegno di legge sul divorzio, onorevole Dell'Andro, insegna anche all'altro ramo del Parlamento! Specialmente il Senato della Repubblica ha sempre dato

esempio di tendenza ad una semantica corretta per quanto concerne le norme giuridiche sia nell'ambito penale, sia nell'ambito civile. Comunque lasciamoci quell'illecitamente. Ha detto il senatore Petrella che si riferisce ad un illecito amministrativo, tanto che quando sono passati quei limiti è prevista la sanzione. Ma ci arriveremo, perchè anche quella è una perla.

Dice l'articolo: « Non è punibile chi illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 12, allo scopo di farne uso personale terapeutico, purchè la quantità delle sostanze non ecceda in modo apprezzabile le necessità della cura... ». Non faccio le questioni che si sono fatte in Commissione circa quel « in modo apprezzabile »; è una espressione quantitativa che non ha dei limiti, e la norma penale dei limiti dovrebbe averli. Comunque sarà la giurisprudenza che tali limiti stabilirà nella prassi che ne seguirà; con l'augurio che la prassi non segua e che la droga venga combattuta. Poi vengono le altre ipotesi: « Del pari non è punibile chi illecitamente detiene modiche quantità delle sostanze innanzi indicate per farne uso personale non terapeutico, o chi abbia a qualsiasi titolo detenuto » — e qui manca l'illecitamente — « sostanze stupefacenti o psicotrope di cui abbia fatto uso esclusivamente personale ». A questo punto manca: o chi le deterrà in futuro. Onorevoli colleghi, quando qui si fosse detto: « la detenzione di modiche quantità per uso personale », è evidente che erano compresi presente e passato. Questo lo dico per la semplicità delle norme perchè nelle norme penali la casistica è sempre a danno della chiarezza delle norme stesse.

D E C A R O L I S , *relatore*. L'interpretazione dell'articolo 6 da parte della giurisprudenza insegna che è bene chiarire.

N E N C I O N I . Io mi permetto di insegnare che nel codice penale allora si dovrebbe dire: chi ha ucciso, chi uccide e chi ucciderà. Basta dire: chi uccide.

D E C A R O L I S , *relatore*. Io mi riferisco all'interpretazione ventennale della giurisprudenza.

N E N C I O N I . Comunque faccio presente che anche per il tanto bistrattato codice penale si sarebbe potuta usare una dizione del genere. Invece si è pensato giustamente che potesse essere sufficiente la azione antigiuridica e colpevole di chi volontariamente spegne una vita umana.

P E T R E L L A . Questa ripetizione è giustificata dalla parola « modiche », che ricorre solo nel primo caso. È evidente che chi ha detenuto una certa quantità di stupefacenti, ma l'ha consumata personalmente, non è punibile perchè non ha prodotto danno alla società bensì soltanto a se stesso.

N E N C I O N I . Ma evidentemente, se ci si riferisce al passato, non c'è più bisogno di parlare di modica o non modica quantità. Se la norma avesse parlato di detenzione obiettiva per uso personale, mi pare che avrebbe espresso con chiarezza la stessa cosa.

Comunque, onorevoli colleghi, facciamo una osservazione di carattere tecnico e cioè questa: voi avete pensato alla depenalizzazione, ma in realtà non avete depenalizzato nulla ed avete creato una situazione abnorme con una figura di reato che si presta a diverse interpretazioni. Infatti avete previsto non solo che il cittadino ammalato sia sottoposto a procedimento penale, sia pure a determinate condizioni, e poi dichiarato non punibile, ma lo avete sottoposto anche ai sequestri, alla confisca per cui in pratica questi è sottoposto agli strali della giustizia punitiva. Ecco che viene meno tutta la vostra retorica che improvvisamente, dopo anni di assenza, ha confuso le acque.

Il fatto è che oggi ci troviamo di fronte a soluzioni affrettate. Per parte nostra siamo favorevoli alla convenzione di New York ed alle sue implicazioni successive, siamo per applicare alla lettera i canoni che sono scaturiti dalle discussioni nelle assise internazionali della FAO, all'ONU. Siamo della opinione che l'ammalato debba veramente

essere al di fuori di ogni procedimento penale avendo egli agito in condizioni di spirito particolari, spinto da una sete inestinguibile, patologica, che lo privava del potere critico di cui è dotato un individuo normale.

Questo disegno di legge viceversa non raggiunge gli obiettivi che si era fissato, anzi questi obiettivi sono sempre di più allontanati; cresce la confusione e così facendo si corre il rischio di legittimare il commercio e lo spaccio della droga sia pure al livello di modiche quantità. Del resto credete forse che gli individui che si aggirano per i locali notturni offrendo la droga abbiano in tasca delle grosse quantità? No, si tratta di modiche quantità che offrono. Eppure questi spacciatori rischiano veramente di essere l'anello di congiunzione tra il commercio internazionale e lo spaccio a coloro che frequentano questi ambienti. Peraltro proprio lo stato di salute di costoro richiede di far forza sulla volontà, sullo spirito di conservazione, sul minimo etico da difendere e li trasforma in questuanti di un pizzico di droga per lenire l'interno affanno o il patologico pungente bisogno. Sono veramente dei pazzi morali che dovrebbero essere curati come tali e sottoposti a tutte le cure perchè sono le vittime di questo grosso, immenso organismo che cerca di schiacciare l'Occidente (e gradualmente ci riesce) attraverso lo sfaldamento di tutti gli istituti e della vita di relazione.

Ci auguriamo che questo non debba mai avvenire, ma la liberalizzazione, col rischio del processo penale, renderà non punibili gli spacciatori al minuto di questo commercio che, all'ingrosso, non può essere attuato se non attraverso una seria organizzazione. Bastava una piccola norma, bastavano anche le norme vigenti per poterlo stroncare, bastava soltanto che fossero date, agli organi che ne sono privi, quelle possibilità di manovra che possiedono alcuni organismi degli Stati Uniti che si occupano di questa materia come il *Narcotic bureau* e che hanno praticamente poteri illimitati per stroncare questo commercio, anche se l'organismo è così vasto e ha dei tentacoli così robusti e resistenti.

Trattato l'argomento principale, scendere all'abnorme obbligo di testimoniare, secondo un'interpretazione errata dell'articolo 348 del codice di procedura, sembra veramente una cosa marginale. Anche qui siamo di fronte quanto meno ad una interpretazione molto disinvolta di questo articolo. Infatti, se proponete la depenalizzazione con una interpretazione, ripeto, disinvolta, se non considerate le cause di giustificazione che, come giustamente aveva rilevato l'onorevole Dell'Andro, renderebbero non antiggiuridica l'azione, non si comprende l'articolo 348 nella sua articolazione.

Tale norma, infatti, prevede che colui che è formalmente imputato di un reato sia assolto con formula che non sia quella piena, altrimenti avrebbe il dovere della testimonianza. Qui ci troviamo in un caso non previsto dall'articolo 348, ci troviamo di fronte alla « non punibilità » che è una valutazione soggettiva.

V I V I A N I . Come no?

N E N C I O N I . Secondo la mia interpretazione non è previsto.

V I V I A N I . È un'interpretazione originale!

N E N C I O N I . Non è originale! Vorrei dire che è l'interpretazione letterale. Comunque non è previsto nelle vostre intenzioni e non è previsto secondo l'interpretazione da noi data all'articolo 76.

Comunque, riassumendo gli argomenti la nostra posizione si presenta così: 1) dal punto di vista politico abbiamo ritenuto nostro dovere far conoscere all'Aula e, attraverso questa, alla stampa il disagio nell'esame di questo disegno di legge, così ampio, che prevede determinati organi che ci auguriamo possano portare a dei risultati concreti, pur non avendo molta fiducia che essi, per la loro composizione, per il loro numero, per la loro disparità e disseminazione territoriale, possano raggiungere gli obiettivi fissati; 2) la nostra azione politica non era inopinata e non era stata improvvisamente architettata per ragioni abnormi, ma era stata

meditata, pensata e proposta nelle sedi competenti con tutta la veemenza e la fermezza di cui siamo capaci.

Dal punto di vista tecnico, avete parlato di depenalizzazione per dei mesi e siete arrivati ad una depenalizzazione che non è tale; cioè sottoponete l'ammalato, senza far distinzione tra droga pesante e droga leggera, a procedimento penale ritenendolo degno di un'azione penale sia pure coronata poi da una pronuncia di non punibilità.

Avete legittimato nello stesso momento, attraverso questo procedimento penale contro gli spacciatori al minuto, uno scudo, uno usbergo contro tutti quegli organi che vogliono stroncare il commercio degli stupefacenti.

Pertanto ci riserviamo il nostro atteggiamento dopo che saranno esaminati gli emendamenti che abbiamo avuto la soddisfazione morale di presentare al vostro esame.

Riteniamo che questo disegno di legge possa e debba essere migliorato. Ci auguriamo che raggiunga gli obiettivi che, sia in sede internazionale, sia in sede nazionale, sono stati in prospettiva indicati: primo, per avere una parola di comprensione umana per coloro che sono ammalati e non dei criminali responsabili dello spaccio degli stupefacenti; secondo, perchè veramente la legge sia « repressiva » nei confronti di coloro che profitano e lucrano sfruttando questo male che affligge l'umanità. (*Applausi dall'estrema destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perrino. Ne ha facoltà.

PERRINO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, signori senatori, finalmente dopo oltre dieci anni di dibattiti a tutti i livelli il problema della droga — problema sociale — arriva a maturazione. Voglio ricordare a me stesso che all'inizio della precedente legislatura insieme al collega Giulio Orlando ebbi a presentare un disegno di legge in proposito che ricalcava le linee generali di questo testo unificato. Ma il suo lungo *iter* e soprattutto lo scioglimento anticipato del Parlamento arrestarono l'iniziativa.

Il problema della droga, è ben vero, va assumendo aspetti e dimensioni di eccezionale importanza e tocca la serenità delle famiglie mentre sconvolge la salute dei cittadini e dei giovani attratti dal miraggio di illusori paradisi.

Come droghe per antonomasia si intendono quelle sostanze stupefacenti (participio sostantivato del verbo stupefare: che desta stupore), quelle sostanze chimiche naturali o sintetiche che introdotte nell'organismo determinano l'insorgere di artificiosi stati di coscienza, piacevoli, compromettendo però la salute e in particolare scardinando le regolazioni neurovegetative. Tali sostanze a causa delle loro peculiari proprietà farmaco-dinamiche e soprattutto della rispondenza dei loro effetti immediati alle anomale tendenze dei loro consumatori abituali, tossicomani, inducono uno stato di progressivo bisogno e, nell'uso inveterato, un decadimento etico, fisico e somatico.

In linea di massima si può dire che l'azione degli stupefacenti è essenzialmente depressiva con punto di attacco sulle funzioni psichiche superiori. L'apparente effetto eccitante sembra corrispondere più che altro all'assopimento dei meccanismi inibitori. La loro azione può essere definita tossica perchè oltre ad essere dannosa non corrisponde a nessun bisogno fisiologico dell'organismo, non aiuta a rimanere nella normalità, aiuta invece ad uscirne, come afferma un noto farmacologo, il De Mattei.

Il problema della droga — è vero — è antichissimo e bisogna risalire a quattro-mila anni prima di Cristo, agli assiri, agli egizi, ai babilonesi, ai romani. Troviamo riferimenti nell'Odissea, in Ippocrate, padre della medicina, in Erodoto, in Aristotele, in Virgilio. In Cina quasi l'intera popolazione si drogava, come del resto si drogava e si droga tanta parte della popolazione dell'Oriente vicino e lontano, ove il *papaver somniferum*, dalle cui capsule si ricava un lattice che rappreso forma i cosiddetti pani di oppio, è di casa in quanto pianta indigena largamente coltivata. L'oppio per alcune nazioni del Medio Oriente rappresenta il fondamento dell'agricoltura di quei paesi.

Teniamo conto di questo per quello che dirò successivamente.

L'oppio contiene un notevole numero di sostanze attive che sono chimicamente alcaloidi. Sembra incredibile che in questo pane d'oppio vi siano almeno 20-25 sostanze chimiche ognuna delle quali differente dall'altra e che tutte insieme danno un più particolare ed accentuato effetto. Citiamo la morfina con il suo derivato di eroina, la narceina, la narcotina, la tebaina, la papaverina, la laudanina, e l'elenco potrebbe continuare fino a 20-25 sostanze. La Cina — ecco il punto — da sola produce 10.000 quintali di oppio grezzo all'anno mentre il fabbisogno mondiale per usi medici è di soli 1.000 quintali. Sto parlando della sola Cina, quindi non dell'Iran, della Turchia e degli altri paesi orientali. L'enorme differenza alimenta un prospero contrabbando che assicura al Governo cinese parecchie centinaia di miliardi di valuta pregiata all'anno, una sorta di contrabbando di Stato attraverso il quale la Cina esercita la sua vendetta storica non dimenticando che nel 1842 e nel 1856 affrontò e perdette due abominevoli guerre, le guerre dell'oppio, contro gli inglesi che, detenendo il monopolio del commercio dell'oppio, reagirono con bombardamento navale delle popolose città costiere contro l'ordine dell'imperatore del Celeste Impero che, preoccupato dei nefasti effetti debilitanti della droga nella popolazione, aveva proibito la produzione e il traffico dell'oppio.

Ora la Cina, sorda alle convenzioni internazionali, ha intensificato la produzione dell'oppio ai fini dell'esportazione di contrabbando, ma all'interno applica la più severa e spietata repressione con condanne a morte a catena contro i consumatori dell'oppio; una variazione del supplizio di Tantalo, si potrebbe dire.

C'è chi parla di una strategia della narcotizzazione praticata particolarmente nella guerra del Vietnam tra i giovani. Anche i russi accusano Pechino di voler avvelenare il mondo, ma in Russia intanto i drogati finiscono negli « Arcipelaghi Gulag ».

Ma oltre all'oppio, droga principe, sono di scena le foglie di coca, di un alberello dell'altipiano andino, spontaneo o coltivato,

foglie che i peoni boliviani masticano per aumentare momentaneamente la resistenza alla fatica e da cui si ricava la cocaina. Poi vi è la canapa indiana nelle due versioni, per così dire, di hashish e di marijuana, ed infine la vasta serie di prodotti che la chimica moderna ci ammannisce (barbiturici, amfetamine, acido lisergico, chiamato anche acido maledetto per i suoi effetti sconvolgenti).

A proposito di questo acido lisergico (acido del diavolo con effetti sconvolgenti) per chi non lo sapesse, esso trae origine da un fungo parassita di una graminacea, della segala cereale, che alimenta tanti popoli dell'Europa orientale. Ebbene questo fungo è assai velenoso e si ritiene che sia stato la causa di quella peste di Atene citata da Tucidide nella storia di Atene e che si manifestava con fenomeni sconvolgenti quali noi riscontriamo oggi nell'uso dell'acido lisergico.

Tutte queste sostanze determinano in chi le usa fenomeni come mutismo, isolamento, aspetto imbambolato, sonnolenza, svogliatezza, tremore alle mani, tachicardia, pallore, inappetenza, irritabilità. Si presume che le droghe usate nel nostro paese siano percentualmente le seguenti: barbiturici e sedativi non barbiturici 15 per cento; canapa indiana — hashish e marijuana — 15 per cento; morfina 2 per cento; allucinogeni 8 per cento; amfetamine 60 per cento: questi sono prodotti della chimica moderna. Le amfetamine — o cosiddetti farmaci psicoattivi — sono quindi le più diffuse nel mondo dei tossicomani.

L'uso di sostanze stupefacenti in Italia è un fenomeno che fin qui, sia ben chiaro, ha avuto dimensioni limitate; ma i casi dei tossicomani sono in aumento soprattutto nelle grandi città. Lo afferma un rapporto presentato alcuni anni fa dall'Italia al Comitato europeo della sanità pubblica del Consiglio d'Europa. Il rapporto si avvale di dati dell'ufficio centrale stupefacenti, del Centro per lo studio delle intossicazioni da sostanze stupefacenti e psicoattive e della Clinica psichiatrica dell'università di Roma. L'Italia deve considerarsi per buona misura, almeno fino a questo momento, mercato di

transito piuttosto che di consumo di droga. Il numero dei casi di tossicomania trattati nelle cliniche e negli ospedali italiani infatti sembra non eccessivo ma tende sempre rapidamente ad aumentare. Il rapporto osserva che sono i giovani al disotto dei 25 anni a ricorrere con maggiore frequenza a queste sostanze e gli uomini in una percentuale maggiore delle donne; i più numerosi sono gli studenti seguiti dagli operai e dagli apprendisti. La classe operaia e la piccola borghesia sono le più colpite dal fenomeno e in genere i tossicomani sono scapoli. La situazione familiare, secondo il rapporto, è un elemento determinante del ricorso alla droga; oltre il 50 per cento dei tossicomani infatti proviene da famiglie separate; il che sottolinea che lo sgretolamento della famiglia porta alla dissacrazione di tutti i valori, al decadimento del costume. Vi cito l'increscioso episodio che ha avuto luogo ieri. Sono arrivati a Roma un migliaio di ragazzi assistiti da un istituto frutto della carità cristiana, bambini affetti da paralisi infantile, discinetici. A questi bambini, che dovevano scendere dagli autopullman per recarsi ad un incontro, gli autisti hanno rifiutato di dare una mano: erano ragazzi su carrozzine che non potevano muoversi; questo vi dice tutto della dissacrazione dei valori umani cui noi oggi assistiamo.

Per quanto concerne i tipi di droga il rapporto rileva che in Italia l'uso dell'oppio si riscontra generalmente nelle classi sociali più elevate mentre è praticamente scarso l'uso dell'eroina e della cocaina; scarsa diffusione ha anche l'LSD, cioè l'acido lisergico.

Si è insediata alcuni anni fa a Ginevra la Commissione internazionale sugli stupefacenti, organo del Consiglio economico e sociale dell'Europa, per elaborare una serie di proposte utili a combattere il diffondersi dell'uso delle sostanze stupefacenti; i lavori furono aperti da un rapporto del Segretario generale delle Nazioni Unite ricco di informazioni e di dati anche inediti sul fenomeno definito una vera esplosione, una epidemia di cui sono in parte responsabili i moderni mezzi di comunicazione e di informazione. E qui mi ricollego al concetto che l'Italia è, almeno fino a questo momento,

un paese di traffico della droga. Vengo da una città marinara della Puglia, Brindisi, che è il porto dove si riscontra il maggior traffico di passeggeri da e per l'Oriente: 400.000 passeggeri all'anno arrivano o partono per l'Oriente. Immaginate il traffico che la polizia deve controllare.

In effetti le cifre riferite sono impressionanti; si può calcolare, per fare un esempio, che in un solo anno — le statistiche sono aggiornate ad alcuni anni fa, al 1968, e da allora il consumo è notevolmente aumentato — per un solo tipo di droga, l'eroina, sono state contrabbandate 600 milioni di dosi.

Nel rapporto della Commissione si sottolinea che l'abuso di stupefacenti è un fenomeno che si estende laddove fino a qualche anno fa era praticamente sconosciuto, per esempio nei paesi mediterranei, anche se gli Stati Uniti mantengono il loro triste primato. Inoltre, contrariamente a quanto si crede, si accentua sempre più l'uso di droghe di maggiore potenza, morfina ed eroina, che sostituiscono gradualmente i cosiddetti stupefacenti blandi, come l'hashish, la marijuana e l'oppio.

Ma vi sono altri dati che sorprendono: sono attualmente almeno 30 milioni i consumatori di marijuana e 5 milioni quelli di cocaina. I principali paesi esportatori, Perù e Bolivia, denunciano una produzione abnorme di foglie di coca.

Come combattere il fenomeno? I tradizionali mezzi di repressione vanno sostituiti con provvedimenti più sostanziali di carattere economico e sociale, suscettibili, per esempio, di aiutare i produttori a trasformare le loro colture di papavero.

Le Nazioni Unite alcuni anni fa sono intervenute per ridurre drasticamente la coltivazione e quindi la produzione del papavero sonnifero nell'Iran e in Turchia e per favorire la riconversione delle colture, ma sono stati tali e tanti gli ostacoli, i fastidi e le rivolte dei contadini, che si sono manifestate specialmente nell'Iran, che lo Scià è stato costretto ad abolire il divieto che aveva introdotto.

Va poi denunciata come pericolosa la tendenza, a livello legislativo e poliziesco, di

considerare i tossicomani come delinquenti alla stessa stregua dei trafficanti. Quindi, se per questi ultimi vale la regola di un maggiore impegno repressivo, il tossicomane deve essere considerato come un individuo da curare e questo concetto è stato recepito in tutto il mondo, soprattutto nelle legislazioni di quasi tutti gli stati europei.

In questo campo c'è molto da fare, dalla creazione di centri di informazione per i funzionari di polizia ai centri di riadattamento dei tossicomani, ad un centro internazionale di ricerca su tutti i problemi relativi agli stupefacenti. Pare infatti impossibile, ma, nonostante tutto il parlare che si fa, l'argomento è ignorato.

In questo contesto si inseriva appunto il disegno di legge, originariamente dei senatori Perrino e Orlando, ora ripreso dalla iniziativa governativa e dal senatore Torelli, sulla disciplina della produzione, del commercio e degli impieghi degli stupefacenti.

Si sottolinea che gli ultimi avvenimenti sull'uso illegittimo delle sostanze stupefacenti, di cui si è dovuta occupare largamente la stampa quotidiana, hanno scosso ed allarmato l'opinione pubblica del nostro paese poichè nel giro nefando della droga sono state attratte perfino schiere di ragazzi inconsapevoli ai quali è stata fatta marinare la scuola per iniziarli ai sinistri riti che portano alla dissoluzione della persona umana.

I fatti, sconcertanti per tutti coloro che sono pensosi dell'igiene fisica e morale delle nuove generazioni, provano il crescente disprezzo e la noncuranza che coloro che sono dediti a siffatti turpi traffici palesemente dimostrano per le difese che la società civile ha finora apprestato per proteggere la propria esistenza ed il proprio avvenire. Il fenomeno — è inutile nasconderselo — sta assumendo proporzioni sempre più vaste.

Le cause del crescente ardore dei vampiri della droga sono certamente numerose, ma non v'è dubbio che fra queste vanno annoverate la mancanza di un'efficiente vigilanza e l'inadeguatezza delle pene che la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, commina per reati così gravidi di conseguenze funeste per i singoli e per le famiglie.

Il disegno di legge unificato in questione ha perciò lo scopo parziale di rendere più severe le pene per i trafficanti di sostanze stupefacenti. Va ricordato che, quando venne approvata tale legge, nel 1959, pur sotto l'impressione del caso Montesi, il deplorabile fenomeno non aveva acquistato l'attuale preoccupante dimensione.

Naturalmente non ci si può illudere che l'inasprimento delle sanzioni possa da solo ricondurre le infrazioni entro un limite assai ristretto, ma è ragionevole presumere che l'aumento del rischio costituirà una remora più efficace alla illecita distribuzione delle droghe.

Il mezzo più idoneo ad eliminare il preoccupante fenomeno è quello di rendere edotta la popolazione dei pericoli fisici e psichici connessi con l'uso delle sostanze stupefacenti, promuovendo all'uopo una efficace azione di educazione sanitaria. Qui vorrei fare un'affermazione: in questo campo dell'educazione sanitaria, sulla quale bisogna fare leva come intervento di base, il disegno di legge del senatore Torelli è molto più incisivo del testo unificato.

Occorre servirsi di più e meglio del canale televisivo, che è un organo di penetrazione e di informazione formidabile e che per la sua natura costituisce il mezzo più efficace, attraverso la parola e le immagini, di persuasione collettiva.

Tale campagna di educazione sanitaria non deve essere svolta soltanto con la convocazione davanti alle camere televisive di persone esperte delle conseguenze nefaste dell'uso della droga, ma anche e soprattutto con il porre davanti agli occhi dei telespettatori concreti casi clinici, in modo che essi possano rendersi conto dei pericoli cui vanno fatalmente incontro i cercatori dei cosiddetti « paradisi artificiali ».

Come l'oppio, la morfina, l'eroina e la cocaina, i derivati della canapa appartengono alla famiglia delle « droghe dure »: quelle che l'autorità sanitaria vanta di tenere sotto controllo, perchè sono quelle che si trovano più facilmente addosso ai giovani iniziati. È opinione degli esperti che i giovani ricorrono alla marijuana ed all'hashish dopo essere passati attraverso la

esperienza delle « minidroge », vale a dire dopo la fase della manipolazione domestica di psicostimolanti, farmaci, psicofarmaci, ipnotici. E questo è l'argomento che la farmacopea ufficiale deve porsi in termini di urgenza assoluta. Negli scaffali delle farmacie sono stipate tante confezioni di barbiturici e di amfetamine fra le quali i giovani possono attingere; amfetamine non allo stato puro — ormai incluse nell'elenco delle sostanze stupefacenti da una legge del 1972 — ma sotto forma di coadiuvante in specialità composite e tuttavia ricercate dai giovani drogati.

Quando un giovane legge che una specialità medicinale contiene una qualche, sia pur minima, traccia di amfetamine, è talmente suggestionato da questa parola che usa la specialità anche se ha ben altra destinazione. A me per esempio è capitato di constatare che delle gocce nasali, usate per combattere il raffreddore e contenenti piccole quantità di amfetamine, sono state iniettate per endovena.

La farmacologia ne consiglia l'uso per combattere l'obesità e la depressione; la dietologia ne raccomanda l'uso per vincere l'appetito e, quindi, per dimagrire. Nell'ultima guerra se ne distribuivano ai soldati tedeschi e americani in quantità notevoli come antidoto al sonno e alla fatica, specialmente sulle navi, fra i militari addetti alle vedette.

I ragazzi se ne servono in miscele alcoliche, ricavando uno stato di eccitazione e di lucidità, un senso di sicurezza momentanea e di disinvoltura. Si osserva ancora che pochi sanno che l'amfetamina procura una lenta assuefazione e scatena delirio e allucinazione, fino a determinare sconvolgimenti psichici e a liberare istinti violenti. Ancora: non c'è ipnotico che trattato con alcool non conduca a manifestazioni di narcomanie. In special misura ne vanno soggette le donne.

Pochi sanno — viene ancora osservato — dove, più velocemente e più pericolosamente, portano gli allucinogeni come la mescalina e l'LSA o acido lisergico, capaci, nello stesso tempo, di eccitare gli stimoli suicidi e gli stimoli omicidi in un allucinato trionfo cromatico di autodistruzione.

Di tali irreparabili danni si vanno rendendo conto le più accreditate ditte produttrici

che stanno ritirando dal commercio i loro preparati di questi tipo; ed è certamente un contributo utile.

La campagna per la difesa dei giovani dall'uso e dall'abuso di sostanze stupefacenti (minidroge, droghe morbide, fumate, intrugli, miscele) deve cominciare nella farmacia che è il servizio a più diretto contatto quotidiano con milioni di cittadini. È la farmacia la prima trincea dalla quale può avere inizio la controffensiva, la farmacia e poi la scuola.

Il problema va affrontato prima di tutto sul piano internazionale attraverso il contingentamento della produzione delle varie droghe nella misura corrispondente alle reali esigenze del mondo medico. Fin quando si continuerà a produrre oppio in misura dieci, venti, cento volte maggiore rispetto al fabbisogno medico, è evidente che nessuna misura restrittiva o di controllo sarà valida.

Lo stesso dicasi per la coca. La prima convenzione internazionale per l'oppio risale al 1912 (l'Aja). Nel 1919 al tavolo della pace fu addirittura imposto alla Germania un drastico controllo nella produzione degli stupefacenti. Successivamente la Società delle Nazioni instaurò un controllo sull'esecuzione degli impegni da parte delle nazioni associate. Nel 1925 venne una nuova convenzione internazionale ed ancora nel 1946 l'ONU aggiornò le precedenti convenzioni, alle quali l'Italia ha sempre indubbiamente tenuto fede. Ma malgrado tutto questo movimento internazionale la situazione è rapidamente peggiorata poichè il contrabbando fiorisce come non mai.

Da tutto quanto esposto si evince che la lotta contro la droga non può essere che la risultante di una serie di misure coordinate tra di loro: alla base con il contingentamento della produzione, al centro con una legislazione sugli stupefacenti più incisiva, più ampia e più aggiornata ed al vertice facendo leva su una intensa e costante azione di educazione sanitaria.

Per quest'ultima rimane valida e lapidaria l'affermazione di Pierre Rolland al congresso internazionale di educazione sanitaria a Filadelfia. Sentite queste parole così penetranti ed incisive: « L'opinione pubbli-

ca batte tutti. Col suo appoggio nulla può fallire. Senza di essa nulla giunge al successo. Di conseguenza, tutti coloro che modellano l'opinione pubblica fanno un lavoro ben più profondo di quelli che fanno le leggi e pronunziano le sentenze, in quanto rendono possibile o impossibile l'esecuzione delle leggi e l'applicazione delle sentenze ».

All'opera dunque medici, sociologi, padri di famiglia. Nel fare appello ai valori etici dell'uomo si evoca quella « civiltà dello spirito » che non vorremmo vedere dissociata dalla « civiltà del benessere » perchè la civiltà non può essere specificata senza il pericolo di recessioni tribali. Garantire l'efficacia di una campagna antidroga è indubbiamente cosa ardua perchè mancano esperienze valide sia da noi che altrove. Una cosa è certa: l'inerzia della collettività e dei singoli di fronte al fenomeno che sta assumendo anche nel nostro paese una dimensione inquietante rappresenta una colpa grave.

Concludendo, non posso che esprimere il mio voto favorevole al testo unificato, faticosamente unificato e concordato. Però non nego che ho delle perplessità soprattutto per quanto riguarda la macchinosità della legge che ha 106 articoli. Sono stati citati qui i numerosi organi che sono stati creati: comitato di coordinamento, comitato tecnico interministeriale, consiglio dei rappresentanti degli organi regionali, commissione per la destinazione degli stupefacenti confiscati, comitato di studio, programmazione e ricerca, comitato per la prevenzione delle tossico-dipendenze. Come vedete, è tutto un insieme di comitati, sottocomitati, commissioni eccetera; per cui è da ritenere che questa legge parta con molta ruggine. E se confrontiamo questa ruggine con la nostra burocrazia, ci rendiamo conto di come possano sorgere dei dubbi sul fatto che questa legge possa trovare facilmente applicazione.

Ritengo comunque che questo è un passo che bisognava fare; ma penso anche che la legge, dopo le esperienze che avrà fatto, avrà bisogno di alcuni correttivi. Come funzionerà infatti nella realtà?

Per quanto riguarda il problema della depenalizzazione, che risente forse dei furori

di certi ambienti radicalizzanti del nostro paese, non capisco perchè non si è ritenuto di adottare anche in Italia il metodo adottato nella maggior parte degli stati europei nei quali, pur ammettendosi la depenalizzazione, si prevede però la possibilità di un reato contravvenzionale. Del resto è giusto che non si infierisca contro un giovane che detiene una certa quantità di droga, ma dobbiamo evitare che si crei una situazione che porti a più gravi conseguenze.

Per quanto riguarda il problema del ricovero volontario, non so quanti di questi ammalati saranno disposti a sottoporsi volontariamente alla cura.

Come si è accennato, il fenomeno è grave; la tossicomania è prima di tutto una malattia; ma come ci sono malattie infettive che necessitano di provvedimenti che ne impediscano la diffusione, così doveva accadere per la tossicomania. Comunque ho detto che la proposta al nostro esame rappresenta un primo passo in avanti. Potremo apportare dei miglioramenti nel futuro; l'essenziale è che si cominci ad avviare il processo. Non dimentichiamo che altre nazioni hanno compiuto già 10 o 15 anni fa il passo che ci accingiamo ad intraprendere oggi. Per questa considerazione il provvedimento non può non essere approvato. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza.

* **M A R I A N I**, *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, i discorsi qui pronunciati sono stati indubbiamente di notevole elevatezza. Ho ascoltato con piacere l'indagine che ognuno degli intervenuti ha voluto fare non soltanto sulla legge ma sul problema in generale. Con particolare attenzione ho ascoltato il senatore Torelli, che è appassionato al problema, ed il senatore Osicini che, essendo psichiatra, ha penetrato veramente il pensiero dei drogati rispetto al-

la società e quello che dovrebbe essere l'atteggiamento della società verso di loro.

Se non altro credo che non sia un demerito da parte nostra l'aver chiesto di discutere in Aula questo provvedimento non limitandoci a rendere in questa sede soltanto le dichiarazioni di voto, come avviene nel caso in cui il disegno di legge sia stato discusso in Commissione in sede redigente, poichè non avremmo potuto raggiungere in questo caso il necessario approfondimento dato il tempo limitato a disposizione dell'oratore che parla per dichiarazione di voto.

Tutti gli interventi, tutte le proposte, tutte le critiche, tutte le difese della legge sono stati apprezzabili poichè testimoniano la buona fede con cui ognuno ha fatto una determinata scelta allo scopo di eliminare questa grave calamità che colpisce specialmente i giovani.

Il senatore Petrella ha difeso con molto calore la cosiddetta impropria depenalizzazione affermando che in tal modo dovrebbe diminuire la gravità del fenomeno poichè i malati sarebbero incoraggiati a farsi curare sapendo di non incorrere in una pena. Oggi, invece, chi va a farsi curare, portando naturalmente con sè una piccola quantità di droga necessaria per cessare gradualmente l'uso di tale sostanza, è imputabile. Ma non è comprensibile che lo stesso senatore Petrella si sia scagliato con vigore contro la nostra parte per il fatto che nella relazione di minoranza proponiamo che in luogo della non punibilità si preveda l'ipotesi della contravvenzione per la detenzione di droga, dal momento che la contravvenzione è punita con una semplice ammenda che non viene neppure trascritta nel certificato penale ai sensi dell'articolo 604 del codice di procedura penale, che prevede tale trascrizione solo nel caso che vi sia anche l'arresto. Quindi non si è voluto assolutamente calcare la mano nei confronti di queste persone rovinando il loro avvenire. Del resto, come ha osservato lo stesso senatore Perrino nel suo notevole intervento, il fatto di dichiarare non punibile colui che detiene la droga, distinguendo tra uso personale terapeutico o meno, indurrà chiunque a giustificarsi dicendo di averne fatto uso personale.

Ma è chiaro che la diffusione della droga avviene attraverso questi piccoli quantitativi il cui detentore non è punibile. Ed è chiaro altresì che di fronte all'affermazione del singolo sarà difficile fornire la prova contraria. E come fa il singolo stesso a dare la prova positiva che ne fa uso personale se, per esempio, da una settimana non la usa e quindi non ne rimane traccia nè nel sangue nè nell'organismo? È una questione di prova.

DE CAROLIS, *relatore*. Ma è lo stesso problema che ponete voi; anche se prevedete una contravvenzione, il problema della prova è identico. Bisognerà distinguere in questo caso la detenzione per uso di terzi e cioè la figura del piccolo spacciatore, che nel testo unificato vien punito con la reclusione perchè ha commesso un delitto, e la detenzione per uso personale che voi volete punita soltanto con l'ammenda. Quindi il problema è identico.

MARIANI, *relatore di minoranza*. Noi proponiamo la punizione quando non è dimostrato l'uso terapeutico ma non per chi ne faccia uso personale: chi viene trovato...

DE CAROLIS, *relatore*. Voi proponete di sostituire il secondo comma con questa dizione: « Chi illecitamente detiene... è punito con l'ammenda sino a lire 300.000 e, in caso di recidiva, con l'arresto sino a tre mesi ». Occorrerà anche in questo caso fare l'accertamento per vedere se c'è o no la detenzione per uso personale.

MARIANI, *relatore di minoranza*. Il discorso da fare è più complesso. Bisogna allora tener conto della mentalità del giudice. Il giudice che ha di fronte una norma di questo genere che gli consente di dare solo una contravvenzione a chi compaia dinanzi a lui per la prima volta sarà largo a ritenere questa prova perchè altrimenti la pena minima per le droghe leggere sarebbe un anno e per le droghe pesanti due anni secondo il testo al nostro esame.

Se manteniamo l'attuale sistema, ci troveremo di fronte alla non punibilità dopo che il pretore avrà potuto accertare — e sarà difficile che possa farlo — che se ne voleva fare uso personale (l'esame sulla tossicità più o meno grave a seconda che si tratti di droga pesante o di droga leggera viene fatto da un chimico e l'esame medico viene fatto sull'individuo secondo il testo dell'articolo 79 e dell'articolo 97). Ma se il pretore ha dei dubbi, rinvia al pubblico ministero che inizia il procedimento penale.

Allora dico che è più radicale la contravvenzione dal punto di vista di favorire i giovani, per incoraggiarli, dopo essere stati puniti, dopo aver subito il segno della giustizia, ad abbandonare la droga piuttosto che tutto questo macchinoso sistema che coinvolge il cosiddetto malato, se non è poi uno spacciatore malato clandestino o finto malato. In sostanza viene inflitta solo una contravvenzione, certamente solo se può dimostrare di detenere la droga per uso personale oppure se il giudice crede alle sue parole.

Secondo me è più vicino ad una giustizia distributiva delle responsabilità ipotizzare la contravvenzione piuttosto che il delitto come alternativa alla non punibilità. Invece oggi non c'è via di mezzo: o il delitto con la conseguente pena da uno a quattro anni per le droghe leggere e da due a sei anni per le droghe pesanti oppure la non punibilità.

L'esperienza professionale mi induce a ritenere che sarà difficile fare un accertamento di questo genere anche perchè è un giudice diverso, perchè il pretore può trovarsi in condizioni di imbarazzo in quanto tra l'altro è previsto che la sua decisione possa essere impugnata dal pubblico ministero. Quindi se ci troviamo in una provincia dove vi è un procuratore della Repubblica rigidissimo, questo li farà condannare tutti...

D E C A R O L I S , *relatore*. Li punirà! Il provvedimento è immediatamente esecutivo.

V I V I A N I . Questo dipende dalla cattiva magistratura che abbiamo.

M A R I A N I , *relatore di minoranza*. Non è vero! È la legge che pone di fronte alla coscienza dei giudici una alternativa troppo radicale, troppo drastica. Voi non volete rendervi conto del fatto che il giudice è un uomo che ha dei figli e che di fronte alla possibilità di una attenuazione della sua rigidità datagli dalla legge sceglierà, perlomeno la prima volta, la forma meno radicale e rigida. Se la sua coscienza lo pone in condizione di essere troppo indulgente, in quella zona territoriale vi sarà dell'indulgenza; mentre se sarà un magistrato troppo rigido... (*Interruzione del relatore, senatore De Carolis*). Siamo d'accordo, è l'esperienza professionale. Ricordo un pretore di un mandamento che ce l'aveva con gli automobilisti perchè lui andava in bicicletta tutti i giorni. E se ad un automobilista capitava un guaio nella sua giurisdizione, non ne usciva se non con una condanna magari per stupidaggini, ad esempio perchè aveva dimenticata a casa la patente.

V I V I A N I . E io ricordo un pretore che ce l'aveva con gli adulteri perchè era egli stesso cornuto.

M A R I A N I , *relatore di minoranza*. Ora perchè non dobbiamo essere noi a mediare con la legge? Questo è il punto della questione. Noi dobbiamo cercare un modo per rendere la legge applicabile con maggiore facilità e con maggiore umanità. Questo è il punto della questione. Se si tratta di malati (ed io credo che gli autentici tossicomani siano dei malati) diamo una pena tenue, ma se il tossicomane è un finto tossicomane ed è in realtà uno spacciatore, non dobbiamo consentirgli di non essere schedato anche se attraverso una semplice contravvenzione la prima volta. In questo modo sarà controllato, e con la contravvenzione si elimina tutto quel macchinoso intervento del pretore, e dovrà necessariamente rivolgersi ai centri medici per quelle norme che lo stesso senatore Torelli ha detto dovranno essere modificate per rendere obbligatoria la cura piuttosto che facoltativa.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(Segue M A R I A N I , *relatore di minoranza*). Ora io credo che non dobbiamo rendere inoperante questa legge, nel senso che la legge deve venire incontro ai giovani perchè guariscano da questa loro tendenza. Abbiamo sentito quali sono le infinite ragioni che si ritiene siano alla base del dilagare di questo male; del resto gli studi che sono stati fatti anche nelle altre nazioni (come ad esempio la Francia) li hanno individuati nell'angoscia e nella insicurezza della vita moderna, nelle nuove forme di crisi dell'adolescenza, nella moda, nella attrazione di ciò che è proibito, nell'ignoranza sulla pericolosità dell'uso della droga a causa dell'informazione insufficiente. Ne abbiamo sentito parlare dai giornali in questi giorni in quanto si sapeva che avremmo discusso il problema ma nessuno conosceva le alterazioni fisiologiche, fisiche oltre che psichiche che sono procurate dalla droga. Vi è un ottundimento dell'intelletto, soprattutto dello spirito critico e della volontà che scompaiono nel drogato. E allora, di fronte a una situazione di questo genere, dove le componenti dell'intelletto che il Gozzano divideva in noopsiche e timopsiche cioè parte dell'intelletto che serve per la conoscenza e parte che serve per la emotività sono alterate, è evidente che di fronte a un disastro di questo genere che si crea nel cervello umano anche il voler far testimoniare coloro che vengono dichiarati non punibili che importanza ha? Si tratta di individui abulici e quindi di gente che non ha nessuna intenzione di collaborare, gente priva di quel senso di alta socialità che dovrebbe avere il testimone specie di fronte alla tendenza di oggi per la quale tutti i testimoni scappano; infatti quando succede un incidente per la strada vediamo quante persone tirano diritto per non essere coinvolti come testimoni e quando uno sente gridare o sparare nella casa vicina chiude bene le finestre perchè oggi non vi è più quel senso di alto civismo e di civiltà per il quale ogni cittadino si senti-

va pronto ad aiutare l'altro cittadino. Capisco che tutto questo può essere derivato dalle gravissime situazioni sociali di guerra civile in cui si è trovato il popolo italiano: sono cose che lasciano il segno. Mi ricordo che il mio professore di medicina legale dell'università di Bologna diceva che tutti coloro che erano nati durante la guerra del 1915-1918 oppure negli anni immediatamente successivi erano più alterati rispetto alla norma perchè erano più nervosi, più reattivi di quanto dovrebbe essere normalmente un individuo il quale sia stato invece concepito in periodo di serenità, perchè è il concepimento che incide poi sul sistema nervoso del nato. Non sono in grado nè di dire che avesse ragione nè che avesse torto; però era un professore molto apprezzato e molto stimato che venne poi a Roma, il professor Moriani, titolare della cattedra di medicina legale. Sono evidenti quindi le difficoltà che comporta il pretendere una testimonianza di fronte poi all'organizzazione possente e inesorabile della mafia che distribuisce la droga, e chiamo mafia i clans, le *gangs* che distribuiscono la droga e che sono pronte all'omicidio.

Recentemente è stato scoperto il cadavere di un individuo che era stato ucciso due anni fa qui vicino Roma — ed era del traffico della droga — perchè aveva parlato non so con chi. Penso però che i piccoli spacciatori, per uso personale o no, non conoscono certamente le grandi teste che regolano questa materia. Ma indipendentemente da questo, anche se si potesse arrivare da un nome ad un altro nome, a un certo momento la ruota si fermerebbe perchè vi sarebbe chi è consapevole che parlando potrebbe essere facilmente vittima di un delitto.

D E C A R O L I S , *relatore*. Dovremmo abolire l'istituto della testimonianza nel processo penale.

M A R I A N I , *relatore di minoranza*. Non è questione di abolire la testimonianza; è qui

che si dà importanza allo strumento della testimonianza laddove la testimonianza è la meno valida. Questo è il fatto.

D E C A R O L I S , *relatore*. Il principio della libera valutazione delle prove resta.

M A R I A N I , *relatore di minoranza*. Per i fatti banali. Ma la testimonianza per valutarla bisogna che ci sia, che dica qualche cosa, ma se non dice niente (*Interruzione del relatore, senatore De Carolis*) che senso ha questo macchinoso programma di non punibilità per avere la testimonianza, quando poi questa quasi sempre viene a mancare? È questione di praticità. Naturalmente esprimo una opinione del tutto personale, basandomi sull'esperienza professionale.

Il collega Cavezzali ha detto che è necessaria un'azione di non punibilità perchè la tossicomania è stata riconosciuta dal legislatore come una malattia sociale. Ma non è stato il legislatore a disporre così; la legge del 1961 infatti demanda al ministro la dichiarazione di malattia sociale e l'istituzione o meno di centri sociali con contributi a loro favore. Non ho nulla da eccepire sul fatto che si tratti di malattia sociale, però vi è anche una forma « lombrosiana » di reato perchè, secondo Lombroso, anche il delinquente è un malato mentale. Ma bisogna punirlo poichè la società viene disturbata da chi si ribella o da chi disturba il prossimo. Infatti va isolato chi può alterare l'ordine sociale. Quindi proponiamo una contravvenzione in modo che il responsabile sappia come regolarsi. Infatti presenteremo un subemendamento che prevederà non l'arresto, ma l'ammenda.

D'altra parte i problemi vanno meditati; abbiamo tanto studiato in Commissione, poi, all'ultimo momento, ci siamo accorti che era necessario modificare tante altre cose.

Mi pare quindi che questa materia consenta una discussione interminabile, consenta lo scontro di opinioni opposte su ogni punto e tutte valide e in buona fede, però è necessario decidersi. Ha detto il senatore Perrino: questa legge non mi piace, specie per quanto riguarda la depenalizzazione e il sistema terapeutico troppo macchinoso, però è necessa-

rio cominciare a fare qualche cosa, la si faccia e dopo caso mai si modificherà la legge.

La ragione per cui abbiamo presentato questi emendamenti ed io ho presentato la relazione di minoranza è questa: dal 1954 siamo arrivati al 1975 nonostante che subito ci si fosse accorti che quella legge non andava bene. Abbiamo sentito — anche il senatore Nencioni lo ha detto — i molteplici interventi dottrinali che ci sono stati, per esempio, sulla norma in bianco che abbiamo corretta perchè abbiamo fatto noi le tabelle. Esse dovranno essere aggiornate, però le caratteristiche delle singole tabelle sono state segnate per legge, mentre nel 1954 questo non era avvenuto, in quanto si era lasciato al Ministero di stabilire quali sarebbero state le droghe la cui detenzione dovesse considerarsi come punibile a norma di legge.

Tra l'altro, la legge del 1954 prevedeva la emanazione di un regolamento che non è mai stato emanato nel giro ormai di ventun anni. È quindi evidente che questa legge andava meditata molto di più. Si è giunti a questa legge per merito anche del senatore Torelli, che è stato un artefice e un collaboratore veramente eccezionale nella formazione di questo testo normativo, anche perchè appassionato — come dimostra il suo disegno di legge — di questi problemi.

È comunque evidente che noi dovevamo avanzare le nostre riserve, secondo la nostra coscienza, e proporre quegli emendamenti che verranno discussi. Concludendo la mia breve replica, devo osservare che questa è stata una replica per modo di dire, perchè ha voluto significare la grande soddisfazione che io stesso ho provato nel vedere degli interventi così elevati e così interessati a questo problema, che non è di breve momento, che interessa non solo i giovani ma, vorrei dire, tutta la collettività, perchè è di una gravità notevole, per cui è necessario per lo meno, a un certo momento, stabilire il parametro di una gravità che potrebbe essere tale da modificare addirittura le strutture sociali se non intervenissimo tempestivamente. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I , Segretario:

NENCIONI, BASADONNA. — *Al Ministro della sanità.* — Dinanzi alle dolorose conseguenze dell'infezione da salmonellosi che ha mietuto già 16 vittime tra i neonati venuti alla luce nella clinica « Malzoni » di Avellino e che tante emozioni ha prodotto tra le popolazioni interessate e nell'intero Paese, gli interroganti chiedono di conoscere:

1) i risultati finora raggiunti dalle inchieste disposte a livello regionale, rivolte ad accertare le carenze e le responsabilità emerse in tale tragica circostanza;

2) gli interventi che intende operare il Ministro, nell'ambito della propria competenza, per potenziare le strutture sanitarie pubbliche ed accertare la funzionalità, sotto tutti gli aspetti, degli ospedali operanti in Campania.

(3 - 1769)

ARGIROFFI, CANETTI, MERZARIO, BERTONE, CAVALLI, ADAMOLI, URBANI, ZANTI TONDI Carmen Paola. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere il giudizio e le iniziative del Governo in riferimento alla notizia della vendita, progettata dalla « Finmare », dei transatlantici « Michelangelo » e « Raffaello » alla società « I.G. Tronado establishment » con sede nel Liechtenstein.

Gli interroganti ricordano:

che il fatto ha destato viva e negativa eco nell'opinione pubblica, soprattutto per il particolare uso che delle due navi si vorrebbe fare;

che la decisione di trasformare le motonavi in cliniche galleggianti per la cura del cancro col sistema proposto dall'ingegner Guettner ha provocato ampie riserve negli ambienti medici per l'assenza di credibili giustificazioni scientifiche da parte degli imprenditori;

che, per la particolare delicatezza del problema, si impone la più attenta vigilanza per impedire operazioni finanziarie che possono far leva sulla comprensibile ansia degli ammalati e dei loro parenti, provocando intollerabili forme di sfruttamento;

che non è infondato il timore di una vasta manovra speculativa con possibile esportazione di capitali;

che la situazione sanitario-ospedaliera italiana si trova sull'orlo del collasso, sia per l'insufficienza di adeguati mezzi finanziari che per il metodo distorto con cui le somme disponibili vengono utilizzate.

Gli interroganti chiedono, pertanto, quali urgenti interventi il Ministro intende operare per bloccare l'« affare », in attesa di una rigorosa ed approfondita inchiesta, che dovrà senz'altro essere predisposta dal Governo, evitando a chiunque di promuovere iniziative facendo leva su crudeli speranze.

(3 - 1770)

PERRINO. — *Ai Ministri della sanità e del tesoro.* — La drammatica situazione dell'ONMI — che, secondo i reiterati e documentati avvertimenti della sede centrale, « non è più in grado di assicurare il funzionamento delle 9000 istituzioni dipendenti (asili-nido, consultori materni, consultori pediatrici, centri medico-psico-pedagogici, dispensari dermoceltici, consultori matrimoniali, eccetera) » — sta determinando la sistemica chiusura di dette istituzioni che, per unanime riconoscimento, sono ritenute indispensabili in una moderna società.

L'ONMI, inoltre, non può più garantire la continuazione dell'assistenza alle gestanti, alle madri ed ai minori, per i quali ultimi — spesso in stato di completo abbandono — intervengono ordinanze dell'autorità giudiziaria e di polizia che ne dispongono il ricovero in istituti a carico dell'ONMI.

Constatata, peraltro, la volontà politica di procedere allo scioglimento dell'ONMI, che, per oltre 50 anni, ha invero svolto opera altamente meritoria, pur tra ricorrenti difficoltà economiche legate alla carenza della legge istitutiva che fa dipendere la vita e lo sviluppo dell'ente quasi esclusivamente

dal contributo statale, per se stesso statico e perciò mal conciliabile con il dinamismo e con i bisogni dell'opera, che, tra le consimili istituzioni straniere, è stata sempre riconosciuta come la più avanzata e la meglio strutturata, l'interrogante chiede di conoscere se, in attesa del lungo *iter* dei provvedimenti legislativi che dovranno trasferire le competenze dell'ONMI alle Regioni e, quindi, ai Comuni, i Ministri in indirizzo non ritengano di promuovere d'urgenza:

a) l'assunzione provvisoria della gestione degli asili-nido da parte dei Comuni interessati;

b) la concessione, in alternativa, all'Opera centrale di un contributo integrativo adeguato che consenta di non interrompere l'attività dell'ente che indubbiamente ha una carica di qualificazione e di esperienza che non si deve lasciar disperdere.

(3 - 1771)

BURTULO, MARTINA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Gli interroganti — viste le notizie riferite dalla stampa nazionale sugli accordi con la Repubblica federativa jugoslava per la cessione della Zona B e valutando la delicatezza della questione e le ripercussioni che essa ha sull'opinione pubblica nazionale, e particolarmente su quella delle popolazioni della regione Friuli-Venezia Giulia — chiedono di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno riferire con urgenza al Senato della Repubblica, dando ampio e preciso ragguaglio sui termini della questione.

(3 - 1772)

CIFARELLI, MAZZEI, VENANZETTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quale azione intenda esplicare il Governo per sollecitare il superamento della crisi del vino che non solo angustia i rapporti fra l'Italia e la Francia, ma sta avendo sviluppi negativi per tutta la politica agricola comunitaria. La sollecita eliminazione delle misure adottate dal Governo francese, in palese violazione dei Trattati di Roma, dovrà inquadarsi nella sollecita elaborazione ed approvazione delle nuove norme relative al vino, che dovranno tener conto delle espe-

rienze fatte, e non soltanto per tale prodotto, nell'agricoltura dell'Europa libera.

Gli interroganti sottolineano la fondamentale esigenza che nell'agricoltura comunitaria non vi siano modalità ed entità di sostegno diverse per i prodotti fondamentali dei nove Paesi, si tratti del vino o del latte o dei cereali. Sottolineano, altresì, che alla lotta contro le manipolazioni fraudolente nella produzione e nel commercio del vino, nonchè al rigoroso controllo delle vocazioni dei terreni e delle zone per gli impianti viticoli, dovrà corrispondere, per l'Italia come per gli altri Paesi della Comunità, un sistema di razionalizzazione, contro le eccedenze di produzione, e di graduale liberalizzazione, contro le strozzature artificiose nel consumo.

(3 - 1773)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PAZIENZA. — *Ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

perchè non è ancora concluso l'accordo sulla pesca con la Tunisia, ed in particolare se è vero che sulla mancata conclusione di tale accordo influisce il blocco delle licenze di importazioni di olio di oliva tunisino disposto dalle autorità italiane e comunitarie;

se, inoltre, il suddetto blocco delle importazioni di olio d'oliva tunisino ha causato, come ritorsione, il fermo delle esportazioni italiane di beni strumentali verso la Tunisia, rilevante sotto il profilo economico;

se, infine, rispondono a verità le voci secondo le quali il blocco dell'importazione dell'olio di oliva tunisino sarebbe stato determinato dall'alta giacenza di olio di semi importato in Italia, ad alto costo, nel 1974.

(4 - 4616)

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 26 settembre 1975

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, vener-

di 26 settembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

Interrogazioni e interpellanze concernenti il dazio imposto dalla Francia sull'importazione dei vini italiani.

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

CROLLALANZA, NENCIONI. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, in conseguenza dell'annunziato proposito del Governo francese — nonostante le resistenze della delegazione italiana nella Comunità europea — di bloccare praticamente l'esportazione dei vini italiani in Francia, con l'applicazione di una gravosa imposta doganale, non si ritenga, oltre a far ricorso alla Corte di giustizia, di adottare, per giustificata ritorsione, imposte su alcuni prodotti francesi di maggiore importazione in Italia.

Il provvedimento disposto dal Governo francese colpisce, in modo sensibile, uno dei settori dell'economia agricola della nostra nazione, già in crisi in vari campi, particolarmente nel Mezzogiorno, e, inoltre, viola, nella sua essenza, i principi informativi del Trattato di Roma.

(3 - 1743)

ARIOSTO, TEDESCHI Franco, BUZIO, PORRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

quali iniziative si intendano adottare da parte italiana per rimediare agli illegittimi provvedimenti adottati dalla Francia in danno dell'esportazione vinicola italiana;

in particolare, se non si ravvisi l'opportunità di richiedere che gli organi comunitari predispongano misure atte ad impedire che i Paesi membri si sottraggano agli impegni liberamente sottoscritti, nonchè ad assicurare ai prodotti dell'area mediterranea le stesse garanzie di prezzo di cui usufruiscono i prodotti agricoli comunitari della area continentale.

(3 - 1759)

BALBO, BROSIO, PREMOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quale atteggiamento ha tenuto nella recente, ed ancora in atto, controversia con la Francia sui problemi vitivinicoli e se, in particolare, sono stati esperiti tutti i mezzi a nostra disposizione, pur nel quadro delle regole della CEE, per la difesa degli interessi italiani.

(3 - 1761)

CASSARINO, DAL FALCO, ZUGNO, SANTALCO, ATTAGUILE, DE CAROLIS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — a seguito della decisione della Francia di imporre una tassa del 12 per cento sui vini importati, che colpisce i viticoltori italiani, particolarmente quelli del Mezzogiorno — quali provvedimenti il Governo italiano ha adottato od intende adottare a salvaguardia degli interessi dell'economia agricola italiana ed a rispetto dei principi comunitari di Roma.

(3 - 1762)

CIFARELLI, MAZZEI, VENANZETTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quale azione intenda esplicare il Governo per sollecitare il superamento della crisi del vino che non solo angustia i rapporti fra l'Italia e la Francia, ma sta avendo sviluppi negativi per tutta la politica agricola comunitaria. La sollecita eliminazione delle misure adottate dal Governo francese, in palese violazione dei Trattati di Roma, dovrà inquadarsi nella sollecita elaborazione ed approvazione delle nuove norme relative al vino, che dovranno tener conto delle esperienze fatte, e non soltanto per tale prodotto, nell'agricoltura dell'Europa libera.

Gli interroganti sottolineano la fondamentale esigenza che nell'agricoltura comunitaria non vi siano modalità ed entità di sostegno diverse per i prodotti fondamentali dei nove Paesi, si tratti del vino o del latte o dei cereali. Sottolineano, altresì, che alla lotta contro le manipolazioni fraudolente nella produzione e nel commercio del vino, nonchè al rigoroso controllo delle vocazioni dei terreni e delle zone per gli impianti viti-

coli, dovrà corrispondere, per l'Italia come per gli altri Paesi della Comunità, un sistema di razionalizzazione, contro le eccedenze di produzione, e di graduale liberalizzazione, contro le strozzature artificiose nel consumo.

(3 - 1773)

INTERPELLANZE ALL'ORDINE DEL GIORNO:

ROSSI DORIA, BUCCINI, TORTORA, SEGRETO, ARFÈ, CAVEZZALI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — In relazione alla recentissima decisione, annunciata dalla Francia nell'ambito della CEE, dell'imposizione di una tassa del 12 per cento sui vini importati;

considerato che tale decisione costituisce un duro colpo ai principi comunitari sulla libera circolazione delle merci e provoca gravi danni in Italia in un settore fra i più attivi;

dato che, in vista delle prossime riunioni comunitarie e dei provvedimenti di emergenza da adottare, annunciati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, appare indispensabile un ampio e preventivo dibattito parlamentare,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) quale sia stato il reale sviluppo della riunione comunitaria in materia, che ha portato all'aperta violazione della lettera e dello spirito degli accordi comunitari;

2) come giustificino gli altri Paesi membri la denunciata violazione che, estesa ad altri settori, potrebbe distruggere i fondamenti stessi della politica agricola comunitaria;

3) quali iniziative il Governo intenda prendere:

a) per la revisione della deliberazione presa;

b) per una revisione del regolamento del vino che assicuri a tale prodotto le garanzie in atto per i prodotti tipici degli altri

Paesi comunitari e salvaguardi i preminenti interessi dei viticoltori italiani;

c) per un'organica revisione della politica agricola comunitaria, basata su un più equo rapporto — nel settore dei prodotti mediterranei rispetto a quelli continentali — dell'agricoltura italiana nei confronti di quella degli altri Paesi membri, entro il quadro di regolati rapporti tra i Paesi mediterranei produttori;

d) per un rigoroso controllo delle frodi commerciali, per la limitazione del crescente potere delle compagnie multinazionali operanti nei settori vinicoli ed in altri settori delle tipiche produzioni agricole italiane, per l'abbattimento delle limitazioni tributarie e di altra natura frapposte dagli altri Paesi comunitari all'espansione del consumo del vino e degli altri tipici prodotti italiani e mediterranei e per la revisione dei rapporti commerciali con i Paesi terzi nel commercio di tali prodotti;

4) se non abbia giocato nelle decisioni lamentate il ruolo subalterno che l'agricoltura ha avuto ed ha in Italia a causa di scelte che hanno preferenziato altri settori a tutto scapito dei nostri coltivatori e con la conseguenziale cronica debolezza del nostro Paese nei confronti degli altri Paesi comunitari.

(2 - 0439)

CIPOLLA, VALORI, CHIAROMONTE, DEL PACE, COLAJANNI, ARTIOLI, GADALETA, MARI, VIGNOLO, MARTINO, ZAVATTINI, BUFALINI, MARANGONI, POERIO, PERNA, FABBRINI, CALAMANDREI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere, in ordine alla complessa vicenda comunitaria in atto, con particolare riferimento ai problemi vitivinicoli, quali misure sul piano politico, giuridico ed economico sono state adottate in risposta all'azione illegittima della Francia e quali misure urgenti a favore dei viticoltori sono state o saranno adottate per evitare le conseguenze negative del dazio imposto dal Governo francese.

Gli interpellanti chiedono, inoltre, di conoscere quali orientamenti ha finora segui-

to e quali intende seguire in futuro il nostro Governo in ordine:

1) alla rinegoziazione del regolamento vitivinicolo, nel quadro della politica agricola comunitaria;

2) alla discussione ed approvazione del bilancio 1976 del FEOGA che, nel progetto presentato dalla Commissione esecutiva, segna un nuovo pericoloso aumento dello squilibrio nelle spese per le eccedenze lattiero-casearie rispetto a tutte le altre spese, con particolare riguardo alle somme destinate alla produzione mediterranea, agli investimenti nelle strutture ed agli interventi di carattere sociale e regionale.

Gli interpellanti chiedono, infine, di conoscere quali misure urgenti, di carattere amministrativo ed anche legislativo, si intendono adottare per sbloccare, una buona volta, gli inconcepibili e scandalosi ritardi nell'erogazione ai produttori ed alle loro associazioni delle agevolazioni previste dai regolamenti comunitari e finanziate dal FEOGA.

(2 - 0440)

La seduta è tolta (*ore 18,45*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari